




COMUNE DI GESSOPALENA
PROVINCIA DI CHIETI

OGGETTO: Approvazione regolamento per le concessioni di spon-
tributi di cui all'art.12 della Legge n. 241 del 7/8/90.-

Si esprime parere favorevole di legittimità, per quanto di
competenza, ai sensi dell'art.53 della Legge n. 142/90 in or-
dine alla delibera indicata in oggetto.

Gessopalena li 05/07/1991.-



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Nicola DI FRANCESCO)

Allegato alla deliberazione del C.C. n.17 del 6/7/1991

COMUNE DI GESSOPALENA

Provincia di CHIETI

^^

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DI CUI
ALL'ART. 12 - LEGGE 7.8.1990, nr. 241

CAPO I°

CRITERI GENERALI

ART. 1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art.12 della legge 7/8/1990, n.241 e la Parrocchia.

ART. 2

Le concessioni di cui al precedente art.1 sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco e/o Assessore competente, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività: cultura, pubblica istruzione, sport e tempo libero, artigianato, assistenza, turismo, agricoltura.

Per il settore dell'assistenza, oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificamente anche quelle contenute nel successivo capo II.

I contributi alle associazioni, in via prioritaria, saranno assegnati a quelle iscritte all'Albo di cui agli artt.38 e 39 dello Statuto.

ART. 3

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (o su modello predisposto dall'Amministrazione) e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte della Giunta Comunale.

ART.4

A tale scopo il Comune, oltre che valersi dei propri organi, potrà richiedere informazioni ad altri uffici ed Enti al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione.

ART. 5

Le domande verranno prese in esame dalla Giunta Comunale, previo parere dell'Assessore competente che dovrà preliminarmente verificare anche la compatibilità finanziaria.

ART. 6

Le decisioni della Giunta vengono adottate a maggioranza dei presenti e debbono essere congruamente motivate.

ART. 7

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo della deliberazione viene comunicato l'esito delle decisioni agli interessati.

ART. 8

Se più soggetti concorrono alle concessioni di cui all'art.1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attività, così come indicate all'art.2, la Giunta Comunale dovrà procedere alla formulazione di una graduatoria individuando preliminarmente criteri di valutazione oggettivi a seconda della natura della concessione. La graduatoria sarà esposta all'Albo Pretorio per gg. 15 e contro di essa gli interessati potranno presentare ricorso al Sindaco entro dieci giorni dal termine di pubblicazione. Qualora le ragioni addotte dal ricorrente non appaiano manifestamente infondate, il Sindaco o l'Assessore competente potrà disporre un supplemento di indagine e rimettere alla Giunta Comunale che decide in via definitiva.

* ART. 9

La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività presentando, a consuntivo, un rendiconto delle concessioni operate e specificando natura e consistenza delle stesse.

ART. 10

Le concessioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente, che in materia dovranno esplicitamente risultare dalla relazione previsionale programmatica al bilancio di previsione che la Giunta Comunale è tenuta a redigere annualmente, congiuntamente allo schema di bilancio da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 11

In sede di prima applicazione gli indirizzi politico-amministrativi, congiuntamente alla individuazione dei servizi e/o aree di attività di cui all'art. 2, potranno essere approvati contestualmente al presente regolamento.

CAPO II°

DISPOSIZIONI IN MATERIA ASSISTENZIALE

ART.12

L'erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente.

ART.13

L'assistenza di cui al presente regolamento si può estrinsecare in sussidi in denaro ("Una Tantum" o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente (mensa, fornitura indumenti, combustibili riscaldamento, ect.).

Le forme di assistenza qui disciplinate sostituiscono quelle che venivano erogate specificatamente dall'ex E.C.A. e I.P.A.B (soppressi ai sensi del D.P.R. n.616/77). L'assistenza concerne anche gli inabili indicati negli art.154 e 155 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n.773.

ART.14

Nei casi sopraindicati il Comune deve prima provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme di diritto civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l'interesse degli inabili.

ART.15

Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell'intervento assistenziale, l'età, il sesso, la religione, le idee politiche, l'ambito sociale.

ART.16

Nell'erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto, in primo luogo, delle specifiche richieste dell'indigente, e solo se particolari ragioni di ordine economico e sociale facciano prevalere un altro orientamento, dovrà essere adottata altra forma assistenziale.

ART.17

Le domande degli interessati di cui all'art.3, dovranno essere integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi del Codice Civile.

I richiedenti che beneficino comunque di un trattamento pensionistico dovranno indicare l'esatto ammontare mensile dell'assegno e il tipo di pensione in godimento.

ART.18

La Giunta Comunale per l'assistenza, qualora le notizie indicate nella domanda e le informazioni attinte attraverso i vari organi non siano ritenute sufficienti, può richiedere un supplemento di istruttoria al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio.

ART.19


Le decisioni della Giunta Comunale sulla richiesta di intervento assistenziale vengono comunicate agli interessati con note formali.

ART.20

L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo e quantità), nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (mense, indumenti, combustibile, alloggio, ecc.).

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL SEGRETARIO



REGIONE ABRUZZO
COMITATO DI CONTROLLO - SEZIONE DI CHIETI

Prot. N.

Provvedimento adottato nella seduta del

Chieti, li

IL SEGRETARIO GENERALE